

DELIBERA N. 262/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CUSAGO (MI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 20 giugno 2024 (prot. n. 0171475) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Cusago a seguito delle segnalazioni presentate dal candidato Sindaco Gianmarco Reina per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla diffusione *“sulla pagina social della lista “La nostra Cusago Gianni Triulzi Sindaco” della locandina di invito alla visita del plesso scolastico Pascoli, “all’utilizzo, da parte dell’amministrazione comunale di Cusago, dei canali social ufficiali per commentare quanto dibattuto nelle serate dei comizi elettorali tenuti dalla lista “SiAmo Cusago”, interventi poi condivisi sulla pagina Facebook “Sei di Cusago se” e all’utilizzo dell’e-mail istituzionale per diffondere “una comunicazione riferita ad una assemblea pubblica indetta dalla... lista “SiAmo Cusago” con evidenti fini propagandistici”*. In particolare, il Comitato, all’esito dell’istruttoria, ha proposto l’archiviazione della segnalazione con riferimento alle attività di comunicazione realizzate sulle pagine Facebook della lista *“La nostra Cusago Gianni Triulzi Sindaco”* e del gruppo *“Sei di Cusago se”* e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa per la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 con riguardo all’invio da parte del Sindaco della comunicazione e-mail del 29 maggio 2024 relativa alla nuova lottizzazione ATI;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Comune di Cusago, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha precisato soltanto che *“il Sindaco e la lista dei consiglieri comunali che è risultata vincente allo scrutinio delle Elezioni Amministrative del 9 giugno 2024 è proprio la lista Siamo Cusago, che ha sollevato le eccezioni delle presunte violazioni”*;

PRESA VISIONE della mail del 29 maggio 2024, allegata alla segnalazione, inviata dall’indirizzo sindaco@comune.cusago.mi.it con oggetto *“Nuova lottizzazione ATI”* recante informazioni in merito alla lottizzazione e un invito *“a partecipare alla nostra serata di presentazione del programma elettorale che si terrà il 30 maggio, [...], in aula consiliare”* firmata dal Sindaco di Cusago, Gianni Triuzi, nella sua veste istituzionale;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*

neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite le pagine Facebook della lista *“La nostra Cusago Gianni Triulzi Sindaco”* e del gruppo *“Sei di Cusago se”*, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità di tali iniziative all'amministrazione comunale di Cusago;

RITENUTO pertanto non applicabile a tali fattispecie, oggetto di segnalazione, il disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale per mancanza del requisito soggettivo;

RILEVATO invece l'invio tramite la mail istituzionale *“sindaco@comune.cusago.mi.it”* con oggetto *“Nuova lottizzazione ATI”* recante un invito *“a partecipare alla sera di presentazione del programma elettorale che si terrà il 30 maggio, [...], in aula consiliare”* è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che l’iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l’8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che il Comune di Cusago non ha presentato alcuna giustificazione in merito all’invio della mail in questione;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune di Cusago, oggetto di contestazione, non presenta i requisiti cui l’articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto la comunicazione via mail inviata dal Sindaco relativa alla *“Nuova lottizzazione ATI”* non è indispensabile per l’efficace funzionamento dell’ente. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza della firma del Sindaco oltre che di dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco rende la predetta comunicazione non conforme a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000. Inoltre, l’invito a *“a partecipare alla nostra serata di presentazione del programma elettorale”* ha chiara valenza propagandistica;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l’invio della comunicazione via mail, oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall’articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, nel merito, di condividere le conclusioni formulate dal competente Comitato e la proposta di sanzione per l’invio tramite la mail istituzionale *“sindaco@comune.cusago.mi.it”* con oggetto *“Nuova lottizzazione ATI”*;

RITENUTA, l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

al Comune di Cusago di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio: *“L’Amministrazione del Comune di Cusago è stata sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 262/24/CONS recante “Ordine nei confronti del Comune di Cusago (MI) per la violazione dell’art. 9 della*

legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione all'invio, tramite la mail istituzionale sindaco@comune.cusago.mi.it, della comunicazione relativa a “Nuova lottizzazione ATI”.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cusago e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba